



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

A CURA DI

LUIGI MELLONI

ELIANA RIZZI

ALBERTO VICENDONE

Introduzione

Segnaliamo le pronunce più rilevanti della giurisprudenza di legittimità e di merito pubblicate nel corso del quarto trimestre dell'anno 2025 in merito agli argomenti sotto evidenziati, attraverso una sintesi dei principi di diritto enunciati da ciascuna sentenza.

Si tratta di principi, di linee guida, nell'interpretazione delle disposizioni di legge, per l'applicazione dei quali occorre in ogni caso esaminare il caso concreto. Per questa ragione siamo a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento, tanto con riferimento alle argomentazioni espressamente trattate quanto per questioni inerenti problematiche non citate in questa edizione della rassegna.

Trasformazione di terreno agricolo in area edificabile - Omessa comunicazione al proprietario della sopravvenuta edificabilità - Irrilevanza - Obbligo di dichiarazione - Esclusione

Cass. 7.10.2025 n. 26921

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti, in materia di ICI (valevoli anche ai fini IMU), con riferimento al terreno agricolo che diviene area fabbricabile a seguito di variazione disposta nello strumento urbanistico generale del Comune.

La sentenza evidenzia innanzitutto che, per la qualifica dell'immobile come "area edificabile" ai fini dell'ICI/IMU, è sufficiente che vi sia una previsione in tal senso nello strumento urbanistico generale del Comune. Non rileva, per contro, che il Comune abbia omesso di comunicare al proprietario dell'area (soggetto passivo IMU) la sopravvenuta edificabilità, come invece richiesto dall'art. 31 co. 20 della L. 289/2002. Tale mancata comunicazione, secondo la Corte di Cassazione, non esclude infatti che, in forza delle previsioni nel PRG del Comune, l'immobile debba considerarsi come "area fabbricabile" ai fini dell'IMU, né preclude l'applicazione di sanzioni ed interessi in sede di recupero.

La sentenza precisa inoltre che, per il terreno divenuto area fabbricabile, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione ICI/IMU, considerato che il Comune è già a conoscenza delle previsioni del proprio strumento urbanistico generale.

Imposte dirette - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite**Perdite su crediti da accordi transattivi - Deducibilità - Condizioni****Cass. 9.10.2025 n. 27096**

Con la sentenza in rassegna, il Supremo Collegio riconosce che la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, senza limiti o distinzioni a seconda della circostanza che l'ha determinata.

Pertanto, la valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario.

In tale ottica, non occorre che il creditore provi di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso.

Sopravvenienza attiva - Passività fittizia - Non sussiste**Cass. civ. sez. V, 16.10.2025 sentenza n. 27592**

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88 co. 1 del TUIR, necessitando del sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assolto negli esercizi successivi. Pertanto, l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità.

Agevolazioni - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Certificazione per il credito - Verifica fiscale iniziata - Effetti**C.G.T. I Brescia 23.10.2025 n. 789/1/25**

L'art. 23 co. 3 del DL 73/2022 prevede che l'effetto della certificazione tributaria, il quale, nei limiti imposti dalla legge, inibisce all'Amministrazione finanziaria il disconoscimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo, non opera se è stato notificato il processo verbale di constatazione. Tuttavia, la suddetta certificazione, per quanto ottenuta successivamente all'inizio di attività ispettive, è un elemento che va preso in considerazione ai fini della spettanza del credito di imposta, posto che proviene da un tecnico abilitato dal MISE dotato delle competenze tecniche necessarie per valutare la natura delle attività in relazione alle quali viene richiesta la fruizione dell'agevolazione.

IVA - Cessioni intracomunitarie - Elementi di prova

Cass. civ. sez. V, 30.10.2024 ordinanza n. 28081

Al fine di dimostrare che i beni trasferiti ad un soggetto passivo in altro Stato membro sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria può essere offerto - e deve essere valutato dalle autorità fiscali - qualsiasi mezzo di prova, qualora il cedente non sia in grado di fornire gli elementi previsti dall'art. 45-bis del reg. UE 282/2011.

Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie, l'art. 138 della direttiva 2006/112/CE richiede che il bene ceduto sia spedito o trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente "sia in possesso di elementi di prova specifici".

A tale scopo, viene in aiuto l'art. 45-bis del regolamento n. 282/2011, con il quale vengono stabilite alcune presunzioni relative.

Tale disposizione, tuttavia, "non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l'esistenza di una cessione intracomunitaria". D'altro canto, se i venditori non potessero avvalersi di ulteriori e differenti elementi, coloro che non dispongono della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell'ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse "effettivamente avuto luogo". Sicché, il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli.

Sanzioni - Dichiarazione infedele - Indebita compensazione - Non cumulabilità

Cass. civ. sez. V, 5.11.2025 ordinanza n. 29292

La sanzione da indebita compensazione non può ritenersi assorbita dalla sanzione in tema di dichiarazione infedele, in quanto le due sanzioni puniscono condotte distinte. Infatti, "una cosa è la condotta di redazione di una dichiarazione infedele, altra cosa è quella di portare in compensazione il credito d'imposta derivante dalla dichiarazione infedele e accertato come inesistente".

Emissione di un secondo accertamento - Medesima annualità - Ammesso**Cass. civ. sez. V, 10.11.2025 ordinanza n. 29604**

L'Agenzia delle Entrate può, nei termini decadenziali, emendare vizi di legittimità presenti in un atto impositivo notificandone uno ulteriore.

Occorre però che il secondo atto contenga menzione dell'avvenuto annullamento del primo, anche in ragione del divieto di doppia imposizione.

IMU - Esenzione - Immobili merce - Esposizione in dichiarazione**Cass. civ. sez. V, 16.11.2025 ordinanza n. 30219**

Spetta l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ex art. 2 co. 2 del DL 102/2013 (vigente per le annualità in causa; in senso analogo l'art. 1 co. 751 della L. 160/2019, che dispone l'esenzione dall'1.1.2022).

Per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ex art. 2 co. 2 del DL 102/2013 è necessaria apposita indicazione nella dichiarazione IMU, a pena di decadenza dall'agevolazione, ai sensi dell'art. 2 co. 5-bis del DL 102/2013.

La Corte di Cassazione ribadisce che la dichiarazione IMU va presentata a pena di decadenza dall'agevolazione per gli immobili merce anche se il Comune è già a conoscenza delle circostanze che comportano l'esenzione dall'IMU.

Immobili - Agevolazioni prima casa - Condizioni agevolative - Caratteristiche dell'immobile - Categoria catastale - Irrilevanza della destinazione urbanistica**Cass. 25.11.2025 n. 30921**

Il Supremo Collegio, con la pronuncia in rassegna, chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% prevista dal n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 per le cessioni di abitazioni aventi le caratteristiche di "prima casa" (di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), rileva la classificazione catastale dell'immobile al momento del rogito "essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno" su cui esso sia costruito.

Pertanto, nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso del contribuente avverso la sentenza di merito che, confermando la tesi dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto che l'aliquota del 4% non potesse applicarsi al fabbricato, classificato catastalmente come A/2, in quanto collocato "su area sita in zona

Canoni di locazione non riscossi - Imponibilità - Redditi d'impresa**Cass. civ. sez. V, 26.11.2025 ordinanza n. 30985**

In tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti da canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR, alla data di maturazione dei medesimi. Fino all'eventuale risoluzione del contratto, i canoni di locazione non possono essere qualificati come componenti positivi di cui non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione.

Funzioni giudiziarie - Procedure concorsuali ante DLgs. 14/2019 - Fallimento**Dichiarazione di fallimento - Debiti scaduti - Rateizzazione dei debiti tributari - Esclusione****Cass. 27.11.2025 n. 31073**

È esclusa l'efficacia novativa della rateizzazione dei debiti tributari, ai fini del computo dei "debiti scaduti e non pagati" per la dichiarazione di fallimento.

L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15 co. 9 del RD 267/42 occorra tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato.

Tale adesione, ex art. 1231 c.c., non comporta alcuna novazione, né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (Cass. n. 4201/2025).

Convenzioni contro la doppia imposizione - Ritenuta sui dividendi - Esenzione - Beneficiario effettivo**Cass. civ. sez. V, 12.12.2025 ordinanza n. 32467**

La Corte di Cassazione torna sulla clausola del beneficiario effettivo di cui all'art. 27-bis co. 5 del DPR 600/73, in merito all'omessa applicazione, in virtù dell'art. 10, § 2, lett. a) della Convenzione Italia-Danimarca, della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti, nel 2011, dalla controllata italiana alla socia danese, a sua volta partecipata dalla capogruppo statunitense.

A differenza di quanto concluso nell'ordinanza n. 32149/2025 (riguardante il 2008), con la nuova ordinanza la Suprema Corte ha disconosciuto in capo alla sub-holding danese la natura di beneficiaria

effettiva, individuata invece in capo alla controllante statunitense con conseguente applicazione della ritenuta del 5% in applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA.

La società danese, infatti, non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei dividendi percepiti dalla controllata italiana ("dominion test"), in quanto questi confluivano in una cassa comune; inoltre, la società danese non esercitava in concreto alcuna attività economica, né quella tipica di una sub-holding cd. "pura" e, da ultimo, la direzione effettiva del comparto europeo promanava dalla società statunitense.

Società di persone - Crediti d'imposta - Assegnazione ai soci

Cass. civ. sez. V, 16.12.2025 sentenza n. 32848

In tema di credito di imposta maturato da una società di persone, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR, è consentita l'attribuzione del medesimo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle loro quote, non configurandosi un'ipotesi di cessione in senso proprio ma solo una particolare forma di utilizzo del medesimo.

CONTATTI



LUIGI MELLONI
LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI
ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



ALBERTO VICENDONE
ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT